



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI,  
GIURIDICI E STORICO-POLITICI



Towards more Effective  
enFORcemenT of claimS in  
civil and commercial  
matters within the EU  
EFFORTS

Project JUST-JCOO-AG-  
2019-881802

<https://efforts.unimi.it>

Con il sostegno finanziario  
del programma “Giustizia”  
della Commissione  
europea

In collaborazione con:



Max Planck Institute  
**LUXEMBOURG**  
for Procedural Law



UNIVERSITÄT  
HEIDELBERG  
ZUKUNFT  
SEIT 1386



VRIJE  
UNIVERSITEIT  
BRUSSEL

Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico - Politici  
Via Conservatorio, n°7- CAP 20122 Milano, Italy  
Tel +39-02-50321058– Fax +39-02-50321050  
Sito web: <http://www.dilhps.unimi.it>



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI,  
GIURIDICI E STORICO-POLITICI



# **EFFORTS Guida pratica per l'applicazione in Italia del regolamento che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento**

*Autori:* Prof. Dr. Francesca Villata, Prof. Dr. Ilaria Viarengo, Dr. Michele Casi, Dr. Martino Zulberti, Dr. Gabriele Molinaro, Dr. Marco Farina.

*(\*) Il presente documento è stato fatto circolare tra:* Prof. Dr. Laura Baccaglini (Università di Trento), Giudice Roberta Bardelle (Ministero della Giustizia), Prof. Dr. Bruno Barel (Università di Padova), Prof. Dr. Stefania Bariatti (Università degli Studi di Milano), Avv. Cinzia Calabrese (AIAF; Ordine degli Avvocati di Milano), Prof. Dr. Elena D'Alessandro (Università degli Studi di Torino), Notaio Prof. Domenico Damascelli (Università del Salento), Giudice Giuseppe Fiengo (Tribunale di Napoli), Giudice Umberto Giacomelli (Tribunale di Belluno), Dr. Valeria Giugliano, Avv. Giovanni Lombardi (Illimity Bank), Prof. Dr. Elena Merlin (Università degli Studi di Milano), Notaio Paolo Pasqualis, Avv. Carlo Portatadino (IBA Litigation Committee), Prof. Dr. Lidia Sandrini (Università degli Studi di Milano).



## Sommario

I. INTRODUZIONE .....	3
II. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA IPE .....	3
III. LA PROCEDURA IPE .....	5
A. DOMANDA D'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EUROPEA .....	5
B. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DINANZI AL GIUDICE .....	11
C. EMISSIONE E NOTIFICA DELL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EUROPEA .....	14
D. DIRITTI/OPZIONI DI OPPOSIZIONE DEL CONVENUTO .....	16
E. RIMEDI/DIFESE ESPERIBILI DALLE PARTI .....	18
IV. RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELL'IPE IN ALTRI STATI MEMBRI .....	21

**Disclaimer.** Questa guida pratica è il risultato di un progetto di ricerca scientifica elaborato a scopo educativo e informativo generale. Non è stata testata nella pratica legale e non intende fornire una consulenza legale specifica né sostituire la consulenza legale competente di un avvocato abilitato. I punti di vista, le informazioni o le opinioni qui espresse sono quelle degli autori e non riflettono l'opinione o la posizione ufficiale della Commissione europea. Gli autori e la Commissione europea non garantiscono l'accuratezza, la pertinenza, la tempestività, la completezza o i risultati derivanti dall'uso delle informazioni contenute nel presente documento. Qualsiasi azione intrapresa sulla base delle informazioni contenute nel presente documento è strettamente a rischio dell'utente. Sia la Commissione che gli autori di questo documento declinano ogni responsabilità per l'uso dei contenuti nella pratica legale.

Questa guida pratica è stata aggiornata al **15 settembre 2022**.

### Abbreviazioni

“c.p.c.” – Codice di procedura civile

“d.P.R.” – Decreto del Presidente della Repubblica

“d.l.” – Decreto-legge

“d.lgs.” – Decreto legislativo

Le leggi e gli altri atti legislativi o regolamentari, come i decreti del Presidente della Repubblica, sono citati secondo la consueta forma “[tipo di atto] n. [numero]/[anno]”.

Il regolamento (CE) n. 1896/2006 sarà citato come “Reg. IPE”. L’ingiunzione di pagamento europea sarà altresì citata come “IPE”.



## I. Introduzione

*I paragrafi che seguono trattano dell'attuazione nell'ordinamento nazionale italiano del Regolamento n. 1896/2006 (come modificato dal Regolamento n. 2015/2421) che istituisce l'ingiunzione di pagamento europea (di seguito indicato come "IPE" e "Reg. IPE"). In tal modo, integra e completa la Guida pratica europea pubblicata dalla Commissione sul portale della giustizia elettronica <sup>(1)</sup>, che riconosce espressamente che le questioni non disciplinate dal regolamento stesso devono essere regolate dal diritto processuale nazionale <sup>(2)</sup>.*

*Seguendo la struttura della Guida pratica europea, la presente sezione affronterà in successione le questioni relative all'ambito di applicazione della procedura IPE (II), le questioni che sorgono in relazione alla procedura stessa (III) e infine le norme procedurali relative al riconoscimento e all'esecuzione in Italia dei provvedimenti resi in un altro Stato membro (IV).*

## II. Ambito di applicazione della procedura IPE

**1. Controversie transfrontaliere.** Il regolamento relativo al procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento si applica solo alle controversie transfrontaliere. Ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, si definisce tale una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito (EC PG II.2.2.). A questo proposito, l'art. 3(2) del Reg. IPE prevede che il domicilio sia determinato in base agli artt. 59 e 60 del Regolamento Bruxelles I (oggi artt. 62 e 63 BI bis). In base a queste disposizioni, il domicilio delle persone fisiche deve essere determinato in conformità al diritto interno.

Secondo la legge italiana, il domicilio è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede dei suoi affari e interessi (art. 43 c.c.). Tale luogo è unico in quanto non è possibile avere più di un domicilio. L'intenzione di stabilire un determinato luogo come domicilio può essere espressa anche per fatti concludenti.

La legge consente inoltre alla persona di scegliere un domicilio speciale; ad esempio, le parti di un contratto possono stabilire che ogni comunicazione relativa

<sup>1</sup> La Guida pratica europea è disponibile al seguente link: [Ingiunzione di pagamento europea](#), ultimo accesso 13 aprile 2022.

<sup>2</sup> Come esplicita la Guida pratica della Commissione (EC PG I): "il diritto nazionale è applicabile, in via sussidiaria, alle questioni che non sono disciplinate dal regolamento IPE".



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI,  
GIURIDICI E STORICO-POLITICI



all'esecuzione del contratto debba essere effettuata in un determinato luogo. Tale previsione deve essere fatta per iscritto (art. 47 c.c.).



### III. La procedura IPE

Quando l'Italia è lo Stato membro d'origine

#### A. *Domanda d'ingiunzione di pagamento europea*

**1. Importo richiesto.** Ai sensi dell'articolo 7 del Reg. IPE, la domanda di IPE deve essere presentata utilizzando il modulo standard A allegato e va indicato l'importo del credito, compreso il capitale e, se del caso, gli interessi, le penalità contrattuali e le spese.

**a. Importo principale.** La procedura IPE è disponibile per la riscossione di crediti pecuniari per un importo specifico che sono scaduti. Tuttavia, le norme procedurali dello Stato membro d'origine possono intervenire su alcuni aspetti relativi all'importo da richiedere.

**b. Calcolo degli interessi.** Nella sezione 7 del modulo A va indicato il tasso d'interesse e il periodo di tempo per il quale l'interesse è richiesto (EC PG III.1.1.), a meno che gli interessi legali non vengano automaticamente aggiunti al capitale in base alla legge dello Stato membro d'origine (art. 7, par. 2, lett. c), Reg. IPE). Secondo la guida alla compilazione del modulo A, se l'interesse è richiesto sino alla sentenza dell'organo giurisdizionale, la casella relativa alla data finale deve essere lasciata in bianco (EC PG III.1.1.).

**c. Costi.** La sezione 9 del modulo A riguarda le spese. Le principali spese previste sono quelle legali, ma la guida alla compilazione del modulo A indica che può essere richiesto il rimborso di altre spese, come ad esempio quelle relative a un rappresentante del ricorrente o le spese preprocessuali. Secondo quanto stabilito all'articolo 25, le spese di giudizio possono comprendere le spese e i diritti da pagarsi al giudice, il cui importo è definito in conformità della legislazione nazionale. La guida chiarisce inoltre che se l'importo delle spese di giudizio non è conosciuto dal ricorrente, la relativa casella può essere lasciata in bianco per essere compilata dall'organo giurisdizionale. (EC PG III.1.1.).

Secondo la legge italiana, il creditore può avvalersi del decreto ingiuntivo per crediti pecuniari solo se la somma dovuta è determinata ("liquida"). Ciò significa che la somma è determinata nel suo ammontare o che il processo di determinazione si basa su calcoli meramente aritmetici e non su altre valutazioni, che comportano un margine



di discrezionalità <sup>(3)</sup>. Ciò esclude, in linea di principio, la possibilità di proporre una domanda di responsabilità extracontrattuale per danni il cui importo non è determinato. Peraltro, la regola della determinazione del credito pecuniario oggetto della richiesta di ingiunzione di pagamento potrebbe anche escludere alcune somme relative a crediti *contrattuali* o ad altre obbligazioni. Ad esempio, la Corte di Cassazione ha stabilito che tale requisito manca con riferimento ai danni, che si aggiungono al capitale, che il creditore ha subito a causa dell'aumento di valore della valuta nel tempo (art. 1224 co. 2 c.c.) <sup>(4)</sup>. Pertanto, i creditori dovrebbero tenere presente ciò e valutare ogni parte del loro credito al fine di verificare che possa essere classificata come "determinata" ai sensi della legge italiana. In genere, è possibile richiedere gli interessi sulla somma dovuta e classificata come "determinata" (art. 633 c.p.c.) <sup>(5)</sup>.

Per quanto riguarda la valuta in cui è dovuto il pagamento, la regola generale contenuta nell'art. 1278 c.c. <sup>(6)</sup> conferisce al debitore il diritto di optare per il pagamento nella valuta nazionale, nonostante il debito originario sia in un'altra valuta <sup>(7)</sup> o nonostante il creditore abbia presentato una domanda giudiziale chiedendo il pagamento nella valuta estera originaria. Pertanto, in tali casi il debitore potrebbe sollevare un'obiezione sulla valuta al fine di pagare il debito in euro.

Le spese per ottenere il provvedimento sono costituite dall'onorario dell'avvocato e dal contributo unificato. Per quanto riguarda quest'ultimo, ai sensi dell'art. 13 co. 3 d.P.R. n. 115/2002, il contributo è dovuto in misura pari alla metà dell'importo, che

<sup>3</sup> Ad esempio, nel caso deciso da Cass. civ., 30.03.2022, n. 10230, in *CED Cassazione*, 2022, l'ordinanza sommaria di pagamento ordinava il pagamento del capitale più gli interessi "come da domanda". A seguito dell'ordinanza definitiva, il creditore ha determinato l'importo totale (capitale più interessi) nell'atto di precetto, effettuando il calcolo che era implicito nell'ordinanza giudiziaria e tale è stato ritenuto conforme all'ordinanza.

<sup>4</sup> Cfr. Cass. civ., 30.05.1987, n. 4821, in *Giustizia civile - Massimario annotato della Cassazione*, 1987, numero 5, e Cass. civ. 17.05.2001, n. 6757, in *Giustizia civile - Massimario annotato della Cassazione*, 2001, pag. 989. Queste sentenze, tuttavia, hanno stabilito anche che al creditore non è precluso, in linea di principio, sollevare la stessa domanda (danni subiti in conseguenza dell'aumento di valore della valuta nel tempo) nel procedimento ordinario successivo all'opposizione, presentata dal debitore, all'ingiunzione di pagamento.

<sup>5</sup> La questione, invece, se il creditore possa o meno chiedere solo una parte di un credito pecuniario complessivo, riservando la parte restante per una richiesta futura, è stata ampiamente dibattuta. Secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, ciò è possibile ma, a meno che la richiesta parziale non sia debitamente giustificata, tale comportamento può essere considerato abusivo e impedire alla parte di recuperare le spese di causa.

<sup>6</sup> Questa regola si applica solo alle obbligazioni disciplinate dal diritto sostanziale italiano.

<sup>7</sup> Il principio è stato applicato specificamente ai decreti ingiuntivi nazionali da Cass. civ. 06.11.1991, n. 11834, in *Giustizia civile - Massimario annotato della Cassazione*, 1991, n. 11, e ad oggi non sono state rinvenute affermazioni contrarie in giurisprudenza.



viene determinato in base al valore della domanda giudiziale. Al pagamento del contributo unificato si applica un'ulteriore imposta in forma di marca da bollo (27,00 euro) da apporre sul modulo. Per un utile riferimento, tra gli altri, si rimanda alla [pagina dedicata](#) sul sito del Tribunale di Foggia. Per quanto riguarda gli onorari, i creditori dovrebbero tenere presente che generalmente essi sono a carico del soccombente non a seconda di quanto effettivamente pagato, ma in ragione dell'importo stabilito dal d.m. 55/2014, che potrebbe essere inferiore al primo.

Il decreto ingiuntivo esecutivo sarà tassato ("imposta di registro") fino al 3% della somma accordata, a meno che il credito oggetto del decreto ingiuntivo sia soggetto al pagamento dell'I.V.A. (in questo caso l'imposta di registro sarà dovuta in misura fissa per il minor importo di Euro 200,00 in ragione del principio di alternatività IVA/imposta di registro). Di solito alcuni mesi o addirittura anni dopo l'emissione dell'ordinanza sommaria, l'Agenzia delle Entrate indica al creditore l'importo dell'imposta, chiedendone il pagamento. L'imposta non è dovuta per i decreti ingiuntivi per somme fino a 1.033,00 euro.

**2. Fondamento dell'azione e descrizione delle prove.** Il regolamento IPE prevede che il richiedente indichi il fondamento dell'azione - compresa una descrizione delle circostanze invocate come ragione della richiesta e, se del caso, degli interessi richiesti - e che fornisca al tribunale una descrizione degli elementi di prova a sostegno della richiesta (art. 7, par. 2, lett. d), e), reg. IPE). [Il regolamento non specifica il livello di dettaglio delle indicazioni che devono essere fornite dal ricorrente, né le modalità in base alle quali l'organo giurisdizionale deve procedere all'esame del credito \(EC PG III.1.2.\).](#)

**a. Regola generale.** [Non vi è obbligo di allegare documentazione giustificativa, ma i richiedenti sono liberi di farlo se lo ritengono opportuno. La sezione 11 consente ai richiedenti di fornire per l'applicazione del regolamento che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento dichiarazioni aggiuntive o altre informazioni, se necessario. Ancora una volta, gli interessati non sono obbligati a farlo \(\*ibid.\*\).](#)

**b. Contratti relativi ai consumatori.** La Corte di giustizia europea ha precisato che, nei casi che riguardano i contratti con i consumatori, l'autorità competente è autorizzata a chiedere al creditore informazioni supplementari relative alle clausole del contratto invocate a sostegno del credito in questione, al fine di effettuare un esame d'ufficio dell'eventuale carattere abusivo di tali clausole <sup>(8)</sup>.

---

<sup>8</sup> CJEU, 19 dicembre 2019, in causa C-453/18 e C-494/18, *Bondora AS v. Carlos V.C. and Bondora AS v. XY*.



Per quanto concerne il livello di dettaglio che una domanda deve includere, non sono state individuate regole o prassi pertinenti.

Nel diritto processuale italiano non esiste una norma generale sulla tipologia di eccezioni che le parti possono sollevare, se esclusivamente su istanza di parte o anche d'ufficio. Tuttavia, la giurisprudenza <sup>(9)</sup> ha stabilito che, in linea di principio, le eccezioni sono rilevabili anche d'ufficio, a meno che la legge non le qualifichi specificamente come "eccezioni di parte" o come eccezioni correlate a particolari categorie di domande (cd. eccezioni riconvenzionali). Nel caso di contratti con i consumatori, il giudice può invitare il richiedente a depositare una copia dei pertinenti termini e condizioni. È quindi consigliabile allegare alla domanda una copia del contratto stipulato con il consumatore, al fine di evitare ritardi.

**3. Tribunali competenti.** I giudici competenti per l'ingiunzione di pagamento europea sono quelli che sono stati designati dagli Stati membri e notificati ufficialmente alla Commissione (EC PG III.1.3). Nel caso in cui la domanda venga presentata a un organo giurisdizionale non competente, spetta al diritto nazionale stabilire quali provvedimenti dovranno essere adottati da quest'ultimo (*ibid.*). Pertanto, il regolamento IPE non designa direttamente il giudice nazionale competente a trattare le domande nell'ambito della procedura IPE. Infatti, l'art. 5 del regolamento IPE definisce il termine "tribunale" come "qualsiasi autorità di uno Stato membro". Analogamente, l'art. 6 del regolamento IPE stabilisce che la giurisdizione per le domande presentate nell'ambito della procedura IPE è stabilita in conformità con il regolamento Bruxelles I <sup>(10)</sup>, ma non stabilisce alcuna regola di competenza territoriale per la ripartizione dei casi tra le autorità nazionali competenti.

Per quanto riguarda i tribunali competenti per la procedura IPE, la comunicazione del governo italiano ai sensi dell'art. 29 del Reg. IPE contiene un'indicazione che rispecchia le regole generali di competenza per i decreti ingiuntivi nazionali (che sono, a loro volta, le stesse regole di competenza per qualsiasi altra richiesta pecuniaria).

<sup>9</sup> Di recente, tra le altre si veda Cass. civ., 06.05.2020, n. 8525.

<sup>10</sup> Che oggi è stato sostituito dal Regolamento BI bis (Regolamento n. 1215/2012). Questa regola è tuttavia soggetta a un'eccezione: quando la controversia riguarda un contratto con un consumatore e quest'ultimo è il convenuto, la competenza giurisdizionale è dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato ai sensi dell'articolo 59 del regolamento Bruxelles I (EC PG II.4).



Ciò premesso, la competenza per la presentazione di una richiesta di ingiunzione di pagamento in Italia è attribuita in parte al giudice di pace e in parte al tribunale, che sono i due uffici giudiziari di prima istanza generalmente competenti per le cause civili. Eccezionalmente, la competenza spetta alla Corte d'appello, solitamente competente per gli appelli contro le sentenze di primo grado dei tribunali ordinari, ma eccezionalmente competente anche per i contenziosi di primo grado.

Nell'ambito di una domanda di IPE, i creditori dovrebbero innanzitutto considerare l'attribuzione della competenza in base all'oggetto del credito. Il Tribunale è competente per i crediti relativi ai contratti in materia agraria, per i crediti relativi ai diritti di proprietà intellettuale, per i crediti relativi alla navigazione e alle questioni marittime, per alcuni crediti relativi a gare d'appalto pubbliche e per i crediti relativi ai contratti di lavoro.

Se la domanda non rientra in una delle materie sopra indicate, si applicano le norme sul valore della domanda. Il Giudice di pace è competente per le domande fino a 5.000,00 euro, mentre per le domande relative a sinistri automobilistici e di navigazione il valore sale fino a 20.000,00 euro <sup>(11)</sup>. Il Tribunale è competente per ogni altra domanda.

Una volta che il creditore ha individuato il tribunale competente (*Giudice di pace/Tribunale/Corte d'appello*), si applicano le norme sulla competenza territoriale. Il creditore ha la possibilità di scegliere il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio o la dimora, in base alla regola generale di cui all'art. 18 c.p.c., o un altro foro in base alle norme di competenza (artt. 18 ss. c.p.c.). Ad esempio, quando il credito pecuniario si riferisce a un contratto o a obbligazioni extracontrattuali, il foro competente è quello in cui è sorta l'obbligazione. Speciali regole di competenza sono previste dall'art. 637 c.p.c.

Per i ricorsi per decreto ingiuntivo presentati a un tribunale incompetente, il ricorso sarà respinto e la domanda potrà essere ripresentata al tribunale competente (art. 640 co. 3 c.p.c.).

---

<sup>11</sup> Si tenga presente che su aspetti quali la scansione temporale delle preclusioni nel processo civile interverrà la riforma del processo civile di cui allo schema di [decreto legislativo](#) di riforma del processo in attuazione della legge delega n. 206/2021, [trasmesso alla Camera dei Deputati il 2 agosto 2022 con il n. 407, prevede un aumento sino ad Euro 15.000,00 della competenza per valore del Giudice di Pace per le cause relative a beni mobili](#) e sino ad Euro 30.000,00 per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti.



**4. Come presentare una domanda.** L'art. 7(5) del Reg. IPE prevede che: "La domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine". Inoltre, l'art. 7(6) del Reg. IPE prevede che la domanda sia firmata dal ricorrente o, se del caso, dal suo rappresentante e che, se la domanda è presentata in forma elettronica ai sensi del par. 5, sia firmata in conformità all'art. 2(2) della direttiva 1999/93/CE. Tuttavia, l'ultimo requisito non si applica se lo Stato membro d'origine ha istituito un sistema di comunicazione elettronica che è disponibile per un certo gruppo di utenti autenticati pre-registrati e che consente l'identificazione di tali utenti in modo sicuro.

Nonostante la Comunicazione del Governo italiano non contenga alcun riferimento al deposito telematico e alle lingue diverse dall'italiano, si informano i creditori che la domanda di IPE può essere presentata in forma cartacea o *elettronica* <sup>(12)</sup>, in italiano e nelle altre lingue ufficiali della procedura (tedesco, francese), sussistendone le condizioni <sup>(13)</sup>. In pratica, il deposito telematico è stato recentemente implementato presso i Tribunali <sup>(14)</sup>, ma solo per gli utenti registrati del sistema informatico della giustizia italiana, ossia gli avvocati italiani e gli avvocati dell'UE ammessi a esercitare in Italia.

La presentazione della domanda in formato cartaceo comporta una significativa deviazione dalle pratiche attuali e dallo stadio di sviluppo della gestione telematica del contenzioso civile <sup>(15)</sup>. Materialmente, il creditore deve presentare la domanda e i documenti pertinenti a mano presso la cancelleria del tribunale competente a riceverla. Si tratta di un'attività solitamente svolta da avvocati e non è disponibile alcuna assistenza legale per il pubblico, al di fuori dei casi previsti dalla legge italiana in cui la domanda può essere presentata senza la necessità di essere rappresentati da un avvocato iscritto all'albo. Pertanto, i creditori dovrebbero essere consapevoli che, anche se la rappresentanza di un avvocato non è obbligatoria (art. 24 del Reg.

<sup>12</sup> Ciò non è tuttavia previsto per i procedimenti dinanzi al *Giudice di pace*.

<sup>13</sup> Per le condizioni per l'applicazione di altre lingue ufficiali del procedimento diverse dall'italiano, si veda la guida pratica *BI bis*, §(II)(1-bis).

<sup>14</sup> Mentre risulta ancora in corso di implementazione per quanto riguarda i Giudici di pace. Si veda per maggiori informazioni la [pagina dedicata](#) sul sito del Governo.

<sup>15</sup> Tuttavia, va anche notato che la disposizione è in parte conforme all'art. 24 del Reg. IPE, che consente alle parti di seguire la procedura senza la rappresentanza di un avvocato. In effetti, la possibilità di presentare domande per via elettronica è strettamente legata all'assistenza di un avvocato, dal momento che il portale elettronico per presentare domande e altri documenti al tribunale è accessibile soltanto agli avvocati registrati.



IPE), l'assistenza di un avvocato può essere comunque considerata necessaria per svolgere tali attività.

**5. Appendice alla domanda.** Ai sensi dell'art. 7(4) Reg. IPE, l'attore può indicare al giudice se si oppone al passaggio al procedimento ordinario come previsto dall' art. 17(1) Reg. IPE, in caso di opposizione da parte del convenuto. In alternativa, il ricorrente può anche indicare quale, se del caso, tra le procedure elencate alle lettere a) e b) dell'art. 17(1) del Reg. IPE chiede che venga applicata alla sua domanda nel successivo procedimento civile nel caso in cui il convenuto presenti un'opposizione contro l'ingiunzione di pagamento europea. Ciò non toglie che il ricorrente possa informare il tribunale successivamente, ma in ogni caso prima dell'emissione dell'ingiunzione.

Non ci sono indicazioni ufficiali sulle norme procedurali applicabili in seguito all'opposizione del debitore. Tuttavia, in mancanza di indicazioni ufficiali, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite <sup>(16)</sup> ha statuito che il giudice deve fissare un termine al richiedente per avviare il procedimento ordinario, secondo le norme procedurali nazionali applicabili. Il mancato rispetto del termine comporta l'estinzione del processo <sup>(17)</sup>.

## **B. Svolgimento della procedura dinanzi al giudice**

**1. Esame della domanda.** Ai sensi dell'art. 8 del Reg. IPE, l'autorità giudiziaria adita per una domanda di IPE esamina, quanto prima e sulla base del modulo di domanda, se la domanda rientra nell'ambito di applicazione della procedura IPE, se soddisfa i requisiti di cui all'art. 7 del Reg. IPE e se appare fondata. [\[Il regolamento chiarisce\] che l'esame di una domanda d'ingiunzione di pagamento europea non deve necessariamente essere effettuato da un giudice e, ai sensi dell'articolo 8, può assumere la forma di una procedura automatizzata \(EC PG III.1.2\).](#)

<sup>16</sup> Cass. civ., sez. un., 31.01.2019, no. 2840.

<sup>17</sup> Per una panoramica generale della giurisprudenza in materia si rimanda al *EFFORTS Report on Italian case-law*, pagg. 62 e segg. disponibile sul [sito web di EFFORTS](#).



In mancanza di altre indicazioni ufficiali al riguardo, si può affermare che l'esame di una domanda di IPE in Italia sarà effettuato dal giudice a cui la domanda è assegnata presso l'ufficio giudiziario competente. Secondo la legge italiana, i cancellieri del tribunale non sono autorizzati a prendere decisioni sul merito di una domanda. Il meccanismo di assegnazione delle domande a ciascun giudice dipende dal singolo ufficio giudiziario e dalle relative regole di organizzazione e struttura. Quando la domanda viene assegnata a un giudice, è il giudice stesso a condurre il procedimento secondo la procedura applicabile e a prendere le decisioni procedurali e organizzative che ritiene opportune. Non esistono termini vincolanti per quanto riguarda il tempo che intercorre tra la presentazione della domanda e il primo esame della domanda da parte del giudice.

**2. Modifica o rettifica.** Se la domanda di ingiunzione di pagamento europea non rispetta i requisiti di cui all'articolo 7, in altri termini se è incompleta o contiene un errore, il giudice dà al ricorrente la possibilità di completare o rettificare la domanda (si veda l'articolo 9, paragrafo 1) utilizzando il modulo B riprodotto nell'Allegato II (EC PG III.5.1.1.). Quando il giudice chiede al richiedente di completare o rettificare la sua domanda, fissa un termine che considera adeguato nella fattispecie. Il giudice può, a sua discrezione, prorogare tale termine (EC PG III.2.1.) <sup>(18)</sup>.

Non risultano indicazioni ufficiali o prassi rilevanti in materia che possano essere utili alle parti. Tuttavia, va notato che la comunicazione del governo italiano ai sensi dell'art. 29 del Reg. IPE indica che le comunicazioni avvengono tramite il servizio postale. Come già osservato, a meno che il deposito iniziale fosse stato effettuato da un avvocato autorizzato all'utilizzo del sistema telematico, ciò comporta che i consueti sistemi di comunicazione elettronica utilizzati dai tribunali nei procedimenti civili potrebbero essere esclusi e che l'attore potrebbe ricevere le comunicazioni o notifiche ai fini del completamento e della rettifica della domanda ai sensi dell'art. 9(2) Reg. IPE tramite i servizi postali.

**3. Modifica della domanda.** Se le condizioni sono soddisfatte solo per una parte della domanda, il giudice ne informa il ricorrente. Quest'ultimo è invitato, mediante il modulo C, ad accettare o a rifiutare una proposta di ingiunzione di pagamento europea vertente

---

<sup>18</sup> Si veda anche la guida pratica della Commissione EC PG III.5.1.1.



sull'importo specificato dal giudice ed è informato in merito alle conseguenze della sua decisione.

**a. Accettazione della proposta.** Se il richiedente accetta la proposta del giudice, quest'ultimo emette un'ingiunzione di pagamento europea per la parte della domanda accettata dal richiedente (rettifica). Le conseguenze relative alla parte restante della domanda iniziale sono disciplinate dalla legislazione nazionale (EC PG III.2.1.) <sup>(19)</sup>.

**b. Termini.** Il ricorrente è invitato ad accettare o rifiutare entro il termine stabilito dal giudice (si veda l'art. 9(2) Reg. IPE) utilizzando il modulo C. Se il richiedente non invia la sua risposta entro il termine stabilito dal giudice o se rifiuta la proposta del giudice, questi respinge in toto la domanda d'ingiunzione di pagamento europea.

Come già osservato nel precedente §(III)(B)(2), i mezzi di comunicazione includono i mezzi cartacei ed elettronici; ciò si applica anche alla modifica della domanda.

Quando il ricorrente riceve tale comunicazione dal giudice, ha la possibilità di accettare o rifiutare la proposta di modifica. Non esiste una giurisprudenza pubblicata in merito agli effetti di tale scelta. Tuttavia, va notato che la Corte di Cassazione <sup>(20)</sup> ha ripetutamente stabilito che non vi sono effetti di giudicato in caso di rigetto parziale di un ricorso per ingiunzione di pagamento nazionale.

**4. Rigetto della domanda.** Il giudice rigetta la domanda, mediante il modulo D, se: (i) non sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7; oppure (ii) il credito è manifestamente infondato; oppure (iii) il richiedente non invia la propria risposta (in seguito alla proposta del giudice di modificare la domanda) entro il termine stabilito dal giudice; oppure (iv) il richiedente non invia la propria risposta entro il termine stabilito dal giudice o respinge la proposta del giudice a norma dell'articolo 10. Il richiedente è informato sulle cause del rigetto (EC PG III.2.2.).

Come già osservato nel precedente §(III)(B)(2), i mezzi di comunicazione comprendono i mezzi cartacei ed elettronici; ciò vale anche per il rigetto della domanda.

<sup>19</sup> Si veda l'art. 10 Reg. IPE.

<sup>20</sup> Si veda, tra le altre, Cass. civ., sez. un., 01.03.2006, n. 4510.



In questa sede si ricorda al richiedente che tale comunicazione sarà ricevuta materialmente all'indirizzo che ha indicato nella domanda (art. 7 del Reg. IPE). Tale comunicazione avverrà secondo le regole della notificazione tramite servizio postale. In pratica, su richiesta del cancelliere, l'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario o, se la consegna non può essere fatta personalmente, consegna il piego nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare ad altri soggetti indicati dalla legge (art. 7 l. n. 890/1982). Se la consegna a tali soggetti non può avvenire, il piego è depositato presso il punto di deposito più vicino e del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (art. 8 l. n. 890/1982).

### **C. Emissione e notifica dell'ingiunzione di pagamento europea**

**1. Compilazione del modulo E.** Una volta che la domanda (modulo A) è stata presentata e, se necessario, debitamente modificata o rettificata su richiesta del giudice, quest'ultimo emette l'ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo standard E che figura nell'allegato V quando, se del caso, le corrispondenti spese di giudizio sono state pagate (EC PG III.3.1.).

Secondo il diritto processuale italiano, lo stesso giudice è competente per l'esame iniziale della domanda di IPE e per la sua eventuale emissione. Quando il creditore presenta la domanda, deve anche tenere conto del fatto che non sono state individuate norme o prassi pertinenti in merito ai tempi di emissione di un IPE. Il creditore dovrebbe anche tenere conto del fatto che i pagamenti iniziali da saldare al momento della presentazione della domanda comprendono (1) le spese giudiziarie (nell'importo del contributo unificato) (si veda il precedente §(III)(A)(1)(c) per altri dettagli) e potrebbero comprendere (2) gli onorari dell'avvocato, nel caso in cui il creditore abbia deciso di farsi assistere da un avvocato e abbia accettato di corrispondergli un compenso anticipato.

**2. Notifica al convenuto.** L'ingiunzione di pagamento europea deve essere notificata al convenuto, conformemente al diritto nazionale dello Stato membro d'origine. Tale metodo deve tuttavia rispettare le condizioni definite come norme minime di procedura nel regolamento (articoli da 13 a 15). In generale, sono possibili due tipi di notifica: sia una notifica con prova di ricevimento da parte del convenuto (articolo 13), sia una notifica



senza prova di ricevimento da parte del convenuto (articolo 14); ciascuna di esse può essere utilizzata nei riguardi del rappresentante del convenuto (EC PG III.3.3.). Il modulo E ricorda al convenuto i suoi diritti e le opzioni a sua disposizione (EC PG III.3.1.).

La notificazione dell'IPE dovrebbe avvenire secondo le regole per i decreti ingiuntivi nazionali: quindi, una copia autenticata dell'ingiunzione di pagamento insieme a una copia autenticata della domanda iniziale (art. 643 c.p.c.) verrà notificata al debitore personalmente, seguendo le regole generali per la notificazione degli atti relativi ai procedimenti civili (artt. 137 e ss. c.p.c.) <sup>(21)</sup>.

Alcuni elementi delle norme contenute negli artt. 13, 14 e 15 del Reg. IPE potrebbero escludere la conformità di specifiche forme di notificazione effettuate in base alle norme generali contenute negli artt. 137 e segg. c.p.c. <sup>(22)</sup>. In particolare, la notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c. potrebbe non essere conforme agli standard minimi laddove stabilisce che la notifica può essere effettuata sul luogo di lavoro del debitore anche se non è un lavoratore autonomo o una persona giuridica <sup>(23)</sup> e laddove stabilisce che la notifica può essere effettuata nelle mani del custode o di un vicino <sup>(24)</sup>. Inoltre, l'art. 143 c.p.c. sembra non rispettare gli standard minimi, in quanto stabilisce che quando l'indirizzo del convenuto è sconosciuto, la notifica può essere effettuata mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario e che, se nessuno di questi luoghi è noto, la notifica è effettuata mediante consegna di una copia dell'atto al pubblico ministero (in tutti questi casi, l'atto si considera fittiziamente ricevuto dal debitore dopo venti (20) giorni dalla notifica). Si ritiene, quindi, che se l'indirizzo del convenuto è sconosciuto, non sia possibile avvalersi dell'IPE.

Le notifiche alle società italiane registrate possono essere eseguite direttamente all'indirizzo di posta elettronica certificata iscritto nel registro delle imprese.

<sup>21</sup> Per una panoramica generale di queste regole di notifica si rimanda alla guida pratica EFFORTS TEE, §(I)(A)(2)(g)(i).

<sup>22</sup> Analogamente a quanto già osservato nella guida pratica EFFORTS TEE, §(I)(A)(2)(g)(i), per la notificazione ai sensi del Reg. TEE.

<sup>23</sup> Mentre l'art. 14(1)(b) del Reg. IPE stabilisce che la notificazione in mani proprie presso i locali commerciali del convenuto a persone che sono alle sue dipendenze è consentita "se il convenuto è un lavoratore autonomo o una persona giuridica".

<sup>24</sup> Mentre l'art. 14(1)(a) del Reg. IPE stabilisce che la notifica al domicilio del convenuto è consentita "a persona con esso convivente o che lavori come dipendente nell'abitazione del convenuto".



## D. Diritti/opzioni di opposizione del convenuto

**1. Opposizione all'ingiunzione di pagamento europea.** Il convenuto può presentare opposizione all'ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo F conformemente all'articolo 16. Non è tenuto a precisare le ragioni della sua contestazione. L'opposizione deve essere inviata entro 30 giorni a decorrere dalla notifica dell'ingiunzione al convenuto. Il termine è calcolato conformemente al regolamento (CE) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1) (EC PG III.4.1.) <sup>(25)</sup>. L'opposizione è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine, compresi i mezzi elettronici. L'opposizione può anche essere presentata da un rappresentante del convenuto (*ibid.*).

Quando presentano un'opposizione a un IPE, i debitori devono tenere conto di quanto segue. Per quanto riguarda la lingua dell'opposizione, essa dovrebbe essere redatta in italiano o nelle altre lingue ufficiali del processo civile (tedesco, francese, nei territori in cui è ammesso l'uso di tali lingue). L'istanza deve essere depositata in forma cartacea: questa conclusione segue le regole e i principi generali del processo civile, che è organizzato in modo tale che il deposito telematico di istanze e altri documenti giudiziari possa avvenire solo attraverso un portale accessibile solo agli avvocati iscritti all'albo.

Tuttavia, va anche notato che le norme relative alla gestione della pandemia COVID-19 hanno imposto di depositare i documenti relativi ai procedimenti civili solo per via telematica <sup>(26)</sup>, con limitate eccezioni: dovrebbe auspicabilmente prevalere la norma del Reg. IPE, che consente il deposito cartaceo.

Per quanto riguarda il modello da utilizzare per la presentazione dell'opposizione, secondo la limitata giurisprudenza reperita <sup>(27)</sup>, anche un'opposizione scritta senza il modulo standard F viene accettata come valida, purché in essa sia chiaramente manifestata la volontà di opporsi a una specifica IPE.

<sup>25</sup> Si veda altresì la guida della Commissione al §III.5.2.1.

<sup>26</sup> L'art. 16 co. 1 D.L. n. 228/2021 ha stabilito che le norme sull'obbligo di depositare i documenti relativi ai procedimenti civili esclusivamente tramite mezzi di comunicazione telematici hanno effetto fino al 31 dicembre 2022, salvo ulteriori rinvii.

<sup>27</sup> Tribunale di Mantova, 25.02.2014, in *EFFORTS Report on Italian case-law*, al §(IV)(A)(12).



**2. Effetto della proposizione di un'opposizione.** Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, se il convenuto ha proposto un'opposizione ricevibile, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento. In virtù dell'articolo 7, paragrafo 4, il ricorrente può presentare tale domanda in qualunque momento sino all'emissione dell'ingiunzione di pagamento europea. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, il passaggio alla procedura civile ordinaria è disciplinato dalla legge dello Stato membro di origine. Nessuna disposizione del diritto nazionale può pregiudicare la posizione del ricorrente nel successivo procedimento civile ordinario (EC PG III.4.1.).

Come già riportato nel precedente §(III)(A)(5), in mancanza di indicazioni ufficiali, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite <sup>(28)</sup> ha statuito che il giudice deve fissare un termine al ricorrente per avviare il procedimento ordinario, secondo le norme procedurali nazionali applicabili. Il mancato rispetto del termine comporta l'estinzione del processo e l'IPE perde qualsiasi effetto <sup>(29)</sup>.

**3. Forza esecutiva.** Se non è stata presentata opposizione entro 30 giorni, l'ingiunzione di pagamento europea è dichiarata esecutiva, tenuto conto di un lasso di tempo adeguato concesso dal giudice affinché la domanda di opposizione possa arrivare a destinazione (EC PG III.4.1.). Il giudice utilizza il modulo G per dichiarare che l'ingiunzione di pagamento europea è esecutiva e lo trasmette al ricorrente (*ibid.*). Conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, le condizioni formali per l'acquisto della forza esecutiva sono disciplinate dalla legge dello Stato membro d'origine (*ibid.*).

In mancanza di indicazioni ufficiali sull'autorità competente a rilasciare il certificato, i richiedenti dovrebbero considerare che tale autorità potrebbe essere lo stesso giudice che ha emesso l'IPE (e quindi la richiesta dovrebbe essere depositata presso gli uffici della cancelleria del giudice che ha emesso l'IPE).

<sup>28</sup> Cass. civ., sez. un., 31.01.2019, n. 2840.

<sup>29</sup> Per una panoramica generale della giurisprudenza in materia si rimanda al *EFFORTS Report on Italian case-law*, pp. 62 ss., disponibile sul [sito EFFORTS](#).



## **E. Rimedi/difese esperibili dalle parti**

**1. Rimedi disponibili per il ricorrente.** Si veda *supra*, punti (B) 2-4.

**2. Presentazione di una opposizione.** Si veda *supra*, punti (D) 1-2.

**3. Riesame in casi eccezionali nello Stato membro d'origine (art. 20(1) Reg. IPE).** Scaduto il termine di 30 giorni per la presentazione dell'opposizione, il convenuto ha diritto di chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se:

1. (a) l'ingiunzione di pagamento è stata notificata secondo una delle forme previste all'articolo 14, vale a dire senza prova di ricevimento da parte del convenuto, e (b) la notifica non è stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese per ragioni a lui non imputabili,

oppure

2. il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili,

purché in entrambi i casi agisca tempestivamente (EC PG III.5.2.2.).

**4. Riesame nello Stato membro di origine quando un'ingiunzione di pagamento è stata emessa indebitamente (art. 20(2) Reg. IPE).** Scaduto il termine di 30 giorni per la presentazione dell'opposizione, il convenuto ha il diritto di chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se l'ingiunzione di pagamento risulta manifestamente emessa per errore, tenuto conto dei requisiti previsti dal presente regolamento, o a causa di circostanze eccezionali (EC PG III.5.2.3.).

La comunicazione del Governo italiano ai sensi dell'art. 29 del Reg. IPE afferma che: (1) Il giudice competente per il riesame ai sensi del *paragrafo (1)* dell'art. 20 del Reg. IPE è lo stesso giudice che ha emesso l'ordinanza, ai sensi dell'art. 650 c.p.c.; (2) il giudice competente per il riesame ai sensi del *paragrafo (2)* dell'art. 20 del Reg. IPE è "lo stesso giudice ordinario competente per l'ingiunzione, da adire secondo le regole ad esso comunemente applicabili" <sup>(30)</sup>. Pertanto, per presentare un'istanza di revisione ai sensi dell'art. 20 del Reg. IPE, i debitori dovrebbero tenere conto di quanto segue.

<sup>30</sup> Il testo è disponibile sul [portale e-Justice](#).



L'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. si propone allo stesso giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, notificando prima al creditore e poi depositando presso il tribunale un atto di citazione (con le forme generalmente previste per il procedimento ordinario) (art. 163 c.p.c.), salvo che per le controversie a cui è applicabile il rito del lavoro; in tal caso l'opposizione si propone con ricorso. In genere, non è previsto un termine per l'opposizione tardiva: il debitore deve solo provare le condizioni per l'opposizione. Tuttavia, in base all'art. 650 co. 3 c.p.c. se il creditore procede con l'esecuzione, l'opposizione tardiva è ammissibile solo entro dieci (10) giorni dal primo atto dell'esecuzione <sup>(31)</sup>. Pertanto, un'istanza di riesame ai sensi dell'art. 20(1) Reg. IPE dovrebbe essere presentata dal debitore presso lo stesso tribunale a cui appartiene il giudice che ha emesso l'ordinanza, con un atto di citazione secondo le regole generali, con il solo avvertimento dell'applicazione di un termine di dieci (10) giorni dal primo atto di esecuzione, nel caso in cui il debitore si avveda dell'IPE solo a causa dell'esecuzione iniziata dal creditore contro di lui.

Per quanto riguarda l'istanza di riesame ai sensi dell'art. 20(2) del Reg. IPE, essa dovrebbe essere presentata allo stesso tribunale che ha emesso l'ordinanza tramite atto di citazione secondo le regole generali, solo che in questo caso il termine di dieci giorni previsto dall'art. 650 c.p.c. non sembra applicabile (altrimenti non si spiegherebbe perché la Comunicazione del Governo faccia questa distinzione; tuttavia i debitori dovrebbero considerare che, nel dubbio, per sicurezza anche questa opposizione andrebbe presentata entro dieci (10) giorni dal primo atto di esecuzione).

In entrambi i casi il procedimento si svolgerà secondo le regole generali applicabili al processo civile ordinario (artt. 163 ss. c.p.c.) o al processo civile sommario di cognizione (artt. 702-*bis* c.p.c.) <sup>(32)</sup>.

**5. Rimedio in caso di difetto di notifica iniziale dell'IPE.** Nelle cause C-119/13 e C-120/13, la Corte di giustizia europea ha stabilito che i procedimenti di cui agli articoli da 16 a 20 del regolamento non sono applicabili quando risulti che un'ingiunzione di

<sup>31</sup> L'applicabilità di tale termine anche alle ingiunzioni di pagamento europee è stata confermata dalla Corte di Cassazione nella sentenza Cass. civ. 20.03.2017, n. 7075, sez. unite, in *EFFORTS Report on Italian case-law*, §(IV)(A)(21).

Per quanto riguarda il momento da cui calcolare il termine, si consideri che il primo atto dell'esecuzione è variabile. Per l'identificazione di tale atto, si rimanda all'Allegato EFFORTS sull'esecuzione forzata, §(4) o al BI bis PG di EFFORTS, §(II)(1).

<sup>32</sup> Si segnala che anche su tali elementi interverrà la riforma del processo civile, pendente, di cui alla l. 201/2021. Il 2 agosto 2022 lo [schema di decreto legislativo n. 407/2022 è stato trasmesso alla Camera dei Deputati](#).



pagamento europea non è stata notificata in conformità delle norme minime stabilite agli articoli da 13 a 15 del regolamento <sup>(33)</sup>.

Il ricorso ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per opposizione tardiva è esperibile, secondo la legge italiana, non solo nei casi eccezionali di forza maggiore o di caso fortuito, ma anche in caso di irregolarità nella notifica del decreto ingiuntivo: come tale, anche in assenza di indicazioni ufficiali o di giurisprudenza al riguardo, la stessa procedura di riesame dovrebbe essere applicabile in caso di notifica irregolare in violazione degli artt. 13 e segg. Reg. IPE.

---

<sup>33</sup> Corte di giustizia, 4 settembre 2014, nelle cause C-119/13 e C-120/13, *eco cosmetics GmbH & Co. KG v Virginie Laetitia Barbara Dupuy, and Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH v Tetyana Bonchyk*.



## IV. Riconoscimento ed esecuzione dell'IPE in altri Stati membri

Quando l'Italia è lo Stato membro di esecuzione

**1. Autorità competente e legge applicabile.** Le autorità dello Stato membro di esecuzione non possono riesaminare le circostanze o le procedure che hanno portato all'emissione dell'ingiunzione di pagamento tranne che nei casi previsti agli articoli 22 e 23. Nessun riesame di merito è consentito nello Stato membro di esecuzione (EC PG IV.1.). Il procedimento di esecuzione è disciplinato dalla legge dello Stato membro di esecuzione, fatte salve le disposizioni del regolamento (*ibid.*). Il ricorrente deve richiedere l'esecuzione al giudice o all'autorità competenti in materia nello Stato membro in cui l'esecuzione è richiesta (EC PG IV.2.).

L'esecuzione di un'ingiunzione di pagamento segue le stesse regole applicabili all'esecuzione di qualsiasi altro titolo esecutivo per il pagamento di una somma di denaro <sup>(34)</sup>. In questa sede in via generale si segnala che, prima di procedere all'esecuzione, il creditore deve notificare al debitore sia l'IPE che il precetto, secondo le regole generali sulle notifiche (artt. 139 e ss. c.p.c.). Poi, se il debitore non ha adempiuto spontaneamente al pagamento del debito, il creditore può compiere il primo atto dell'esecuzione (ma non prima di dieci (10) giorni dalla notifica dell'avviso di esecuzione), che in questo caso è il pignoramento. Con il pignoramento l'ufficiale giudiziario, su richiesta del creditore, pone un vincolo su determinati beni del debitore (il cui valore dovrebbe coprire l'importo del debito) e il debitore non potrà vendere, disporre in altro modo o deteriorare o addirittura distruggere tali beni. Il pignoramento può avere ad oggetto diversi tipi di beni del debitore, compresi i crediti che egli vanta nei confronti di terzi. Da quel momento inizia il procedimento esecutivo, fino alla vendita forzata (o all'assegnazione forzata al creditore, nel caso in cui venga richiesta) dei beni pignorati e all'assegnazione della somma al creditore per coprire il debito iniziale e le spese del procedimento esecutivo.

**2. Documenti necessari per l'esecuzione.** Il richiedente deve fornire al giudice o all'autorità competente una copia dell'ingiunzione di pagamento dichiarata esecutiva dal giudice d'origine, che soddisfi le condizioni necessarie per stabilire la sua autenticità, nonché una dichiarazione di forza esecutiva (modulo G) (EC PG IV.2.).

<sup>34</sup> Per una panoramica generale e più dettagliata della fase iniziale del procedimento di esecuzione si rimanda all'Allegato EFFORTS sull'esecuzione, §§ (3) e (4) e alla guida pratica *EFFORTS BI bis*, § (II)(1).



I creditori dovrebbero tenere presente che le copie dei provvedimenti giudiziari, secondo la legge italiana, sono semplici, autenticate o esecutive <sup>(35)</sup>. In questa sede in via generale si segnala che per richiedere una copia autentica del decreto ingiuntivo i creditori devono presentare una richiesta all'ufficio competente presso il tribunale dove opera il giudice ha emesso il decreto e pagare le tasse e le imposte applicabili.

**3. Lingue e traduzioni.** Può essere chiesto al ricorrente di fornire una copia dell'ingiunzione di pagamento europea in una lingua diversa da quella utilizzata dal giudice d'origine. In generale, l'ingiunzione di pagamento europea deve essere fornita nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro di esecuzione, a meno che quest'ultimo abbia dichiarato di accettare le ingiunzioni di pagamento in una o più altre lingue ufficiali dell'Unione europea. Le indicazioni sulle lingue accettate in ciascuno Stato membro sono disponibili sull'Atlante giudiziario europeo. Al momento di verificare tali indicazioni, il ricorrente deve considerare anche la possibilità che gli Stati membri con più di una lingua ufficiale possano richiedere una traduzione nella lingua specificata per una parte o per una determinata regione dello Stato membro in questione. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri (EC PG V.3.).

Per l'esecuzione di un IPE in Italia può essere accettata una traduzione in italiano o in una delle altre lingue ufficiali del procedimento (tedesco, francese). Gli utenti dovrebbero tenere presente che il tedesco e il francese sono lingue del procedimento solo in alcune zone <sup>(36)</sup>.

In Italia, una traduzione ufficiale a fini giudiziari si ottiene attraverso la traduzione giurata di un esperto, nota come "asseverazione". L'asseverazione della traduzione di un documento è richiesta in tutti i casi in cui è necessaria una dichiarazione ufficiale e giurata del traduttore che attesti la corrispondenza del testo tradotto con il testo originale. Il traduttore si assume la responsabilità del testo tradotto firmando un giuramento. Il traduttore deve essere diverso dalla parte interessata e dai suoi parenti o affini. Può essere una persona iscritta nei registri del Tribunale e della Camera di commercio o una persona non iscritta. Per prestare giuramento deve presentarsi personalmente allo sportello dell'ufficio competente con un documento d'identità valido.

<sup>35</sup> Gli utenti possono trovare una descrizione più dettagliata nella guida pratica *EFFORTS BI bis*, al §(I)(A)(1).

<sup>36</sup> Per maggiori dettagli si veda la guida pratica *EFFORTS BI bis*, in §(II)(1-bis).



Ai sensi dell'art. 1 co. 1 dell'Allegato A, Parte I del d.P.R. n. 624/1972 ("Disciplina dell'imposta di bollo") è dovuta un'imposta di 16,00 euro per ogni quattro pagine del documento tradotto, a meno che la legge non preveda che alcuni atti siano esenti. L'imposta viene pagata tramite una marca da bollo.

Altri costi variano a seconda del compenso dovuto al traduttore esperto che esegue la traduzione.

Per altre informazioni utili si segnalano le pagine dedicate sul sito del [Tribunale di Torino](#) e del [Tribunale di Verona](#).

**4. Istanza di rifiuto dell'esecuzione ai sensi dell'art. 22 Reg. IPE.** Il convenuto ha la possibilità di chiedere un rifiuto di esecuzione se si verifica uno dei casi previsti dall'art. 22 (si veda la guida pratica della Commissione EC PG IV.4.1.).

Gli IPE sono soggetti alla stessa procedura di diniego dell'esecuzione di qualsiasi altro titolo nazionale o straniero di cui si chiede l'esecuzione in Italia <sup>(37)</sup>. I motivi nazionali di rifiuto dell'esecuzione devono essere sollevati mediante un'opposizione all'esecuzione o un'opposizione agli atti esecutivi (artt. 615 e segg. c.p.c.); sono previsti termini di decadenza. Tali mezzi di opposizione sono a disposizione del debitore a partire dalla notifica del precetto (art. 480 c.p.c.), che avviene prima del primo atto di esecuzione. Per quanto riguarda i motivi di rifiuto ai sensi dell'art. 22 del Reg. IPE, la procedura applicabile è l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., che può essere presentata dal momento della notifica del precetto (art. 615 co. 1 c.p.c.) fino alla conclusione del procedimento esecutivo. I debitori tengano presente che le regole procedurali per la presentazione di tale opposizione variano a seconda del momento in cui viene presentata (prima o dopo il primo atto dell'esecuzione) e che è obbligatoria l'assistenza di un avvocato iscritto all'albo, indipendentemente dalla nazionalità o dal domicilio delle parti.

**5. Limitazione o sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 23 Reg. IPE.** Il convenuto può chiedere la limitazione o la sospensione dell'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento europea (si veda l'articolo 23) se ne ha chiesto il riesame ai sensi

<sup>37</sup> Per una guida dettagliata sui motivi di diniego e sulla procedura applicabile si veda l'allegato *EFFORTS Annex on Enforcement*, al §5 e la guida pratica *EFFORTS BI bis*, al §(II)(4-ter).



dell'articolo 20. In tal caso, il giudice competente nello Stato membro di esecuzione può:  
(i) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi; o (ii) subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l'importo; o (iii) in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione (EC PG IV.4.2.).

In mancanza di indicazioni ufficiali sulla procedura e sugli effettivi rimedi a disposizione del debitore ai sensi dell'art. 23 del Reg. IPE, quando l'IPE viene portato a esecuzione in Italia, i debitori dovrebbero essere consapevoli che vi è in effetti un certo grado di incertezza sulle modalità di ottenimento di tali rimedi e sulle misure che il giudice ha il potere di emettere a tale riguardo.

Una possibile indicazione per gli utenti sarebbe quella di considerare le misure contenute nell'art. 23 del Reg. IPE come direttamente applicabili in Italia, rimanendo aperta solo la questione della procedura per la loro emissione. Quest'ultima incertezza potrebbe, a sua volta, essere risolta sostenendo che il debitore può presentare un'istanza al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 485 c.p.c. e che il giudice deciderà sul rimedio con ordinanza dopo aver sentito le parti. Tuttavia, gli utenti dovrebbero considerare che tale possibilità è stata indicata in via meramente interpretativa e solo con riferimento al diverso regolamento TEE <sup>(38)</sup>.

---

<sup>38</sup> Questa soluzione è stata proposta per quanto riguarda il TEE da FARINA, *Rilascio e revoca del certificato TEE*, in VILLATA (A CURA DI), GIUGLIANO-MOLINARO, *La giurisprudenza italiana sui regolamenti europei in materia di recupero transazionale dei crediti*, Wolters Kluwer, 2021, p. 68. Si veda la guida pratica *EFFORTS TEE*, §(II)(B)(4).